

# Indice-Sommario

Prefazione	xi
Introduzione	1

## PARTE PRIMA

### RICONOSCIMENTO TRAMITE DIRITTI UMANI

1. Pluralismo, identità e riconoscimento	15
1.1. <i>Riconoscimento e identità</i> , p. 16; 1.2. <i>Il riconoscimento tra liberalismo e comunitarismo</i> , p. 21; 1.3. <i>Riconoscimento, identità e diritti umani: una proposta teorica</i> , p. 28; 1.4. <i>Cenni per un'identità europea</i> , p. 30.	
2. La cittadinanza tra redistribuzione e riconoscimento	37
2.1. <i>Cittadinanza e identità nazionale</i> , p. 38; 2.2. <i>Cittadinanza e globalizzazione</i> , p. 47; 2.3. <i>Cittadinanza e democrazia cosmopolitica</i> , p. 51; 2.4. <i>Redistribuzione o riconoscimento?</i> , p. 57.	

## PARTE SECONDA

### LOTTE PER IL RICONOSCIMENTO

#### NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA: IL CASO TURCHIA

3. Il percorso istituzionale	83
3.1. <i>La dimensione socio-istituzionale del riconoscimento</i> , p. 84; 3.2. <i>Le relazioni tra Europa e Turchia</i> , p. 88; 3.3. <i>L'Accordo di Ankara</i> , p. 92; 3.4. <i>Lo status di Paese candidato</i> , p. 99; 3.5. <i>La strategia di pre-adesione</i> , p. 102; 3.6. <i>Il Partenariato per l'adesione</i> , p. 106; 3.7. <i>Il "Sì condizionato" della Commissione europea</i> , p. 109; <i>Prima considerazione intermedia. Il riconoscimento economico come pura illusione</i> , p. 117.	

4. Il riconoscimento della Turchia 121  
 4.1. *Il ruolo geostrategico*, p. 121; 4.2. *Il carattere occidentale della Turchia*, p. 128; 4.3. *Il rafforzamento dei Diritti Umani*, p. 133; 4.4. *Il postislamismo turco*, p. 138; 4.5. *L'opinione pubblica*, p. 143; *Seconda considerazione intermedia. "Dio salvi l'Europa"*, p. 148.
5. Il misconoscimento europeo 155  
 5.1. *Il riconoscimento del genocidio armeno*, p. 156; 5.2. *Il rispetto delle minoranze*, p. 162; 5.3. *Il Dossier cipriota*, p. 171; 5.4. *La crescita del fondamentalismo*, p. 176; 5.5. *La crisi dell'identità turca*, p. 180; 5.6. *L'opinione pubblica*, p. 182; *Terza considerazione intermedia. L'integrazione europea come quadro di riferimento comune di riconoscimento*, p. 185.

## PARTE TERZA

### L'ORDINAMENTO GIURIDICO EUROPEO E LE CULTURE ALTRE

6. L'atteggiamento dell'opinione pubblica sull'allargamento dell'Unione Europea. Il dibattito sulla Turchia 197  
 6.1. *L'opinione pubblica italiana nei confronti dell'allargamento europeo del 2004*, p. 198; 6.2. *L'atteggiamento dell'opinione pubblica italiana dinanzi le prospettive future di allargamento*, p. 201; 6.3. *L'opinione pubblica italiana nei confronti della Turchia*, p. 204; 6.4. *Il dibattito sulla Turchia nella stampa quotidiana*, p. 207; 6.5. *Conclusioni*, p. 211.
7. La sfera pubblica, il riconoscimento e la questione del pluralismo giuridico 213  
 7.1. *La fondazione discorsiva del diritto e della democrazia*, p. 215; 7.2. *Società multiculturale e pluralismo giuridico*, p. 220; 7.3. *Il paradigma liberativo per l'integrazione della Turchia nell'Unione Europea*, p. 228; 7.4. *Pluralismo giuridico e pluralità dell'Islam in Europa*, p. 235; 7.5. *La costituzione europea nella prospettiva del pluralismo*, p. 245.
- Bibliografia 251  
 Fonti documentarie 271  
 Fonti statistiche 273  
 Siti internet 275  
 Articoli e riviste 277  
 Indice dei nomi 279

*Ad Alberto Izzo, mio maestro*

## Prefazione

Il ritardo con cui la tematica del *riconoscimento* è entrata nella teoria sociologica è significativo di molti altri “ritardi” di cui la sociologia sovente è affetta. Ma la stessa problematica del riconoscimento, forse anche per la sua particolare fisionomia concettuale, ha trovato, sia pure in maniera occasionale e sporadica, asilo all’interno di tematiche che, da un punto di vista più di metafisica disciplinare che epistemologico, si potevano trovare a cavallo tra la teoria sociologica e la sociologia del diritto.

All’inizio degli anni ’80 dello scorso secolo, infatti, ci siamo cimentati con l’analisi del processo di legittimazione, per arrivare proprio a comunicare e accarezzare la tematica del *riconoscimento*.

Il termine *legittimazione*, a una prima analisi di tipo semantico, sembrerebbe derivare dall’aggettivo *legittimo* e dal sostantivo *legittimità*.

In genere i due ultimi termini sono ancorati a un discorso di tipo giuridico e soprattutto politologico che li vede come designazione di un particolare strumento che è chiave di volta nella scienza della politica: il potere.

L’aggettivo *legittimo* quindi è un qualcosa che si abbina *ex post al potere*, quando lo si riconosce come «buono» e «giusto»<sup>1</sup>; perciò la stessa *legittimità* non è da considerare attributo

---

1. In sede sociologica l’analisi più nota in questo senso è quella di Max Weber, *Economia e società*, tr. it. Edizioni di Comunità, Milano 1968, vol. 1, pp. 207 ss., che distingue com’è noto i tre tipi di potere legittimo: razionale, tradizionale e carismatico.

intrinseco del potere stesso, ma un qualcosa che si aggiunge *dopo un riconoscimento*.

Ma tale discorso è agganciato a un punto di vista, per così dire, *interno* al discorso di tipo giuridico o etico o politico, discorsi che si avvalgono nella costruzione delle proprie teorie, di proposizioni di tipo precettivo e spesso anche valutativo, avendo a che fare con enunciati in lingua che si risolvono in una serie di *predicati deontici* di varia maniera<sup>2</sup>.

Ciò non toglie che anche il diritto e l'etica possano essere studiati in una prospettiva analitica a-valutativa e *non-cognitivista*, che si esima dal dare giudizi di valore, evitando di cadere così nelle trappole ideologiche che si nascondono nello strutturare discorsi fondati in apparenza su proposizioni di tipo descrittivo, attraverso quelli che sono, invece, determinate opzioni di valore<sup>3</sup>.

Nel caso del rapporto tra *legittimità* e *legittimazione*, il discorso e l'ipotesi di partenza del presente scritto è il seguente: i due termini vanno distinti, esprimendo il primo, come si è detto, un punto di vista interno e potrebbe indicare l'attribuzione di valore che comporta un atto di sottomissione a un certo tipo di potere (sottomissione che può essere espressa da libera accettazione o semplice, supino assenso), mentre il secondo, che interessa il presente discorso, ha una valenza di tipo esterno e di tipo più *sociologico* e andrebbe analizzato e considerato come concetto operativo per la misurazione e la rilevazione *empirica* delle situazioni di fatto, che è a dire, quindi, dei processi di riconoscimento, o di sottomissione, o di consenso, o comunque di accettazione di un certo potere che si identifica così come

---

2. Per il rapporto tra punto di vista *interno* e punto di vista *esterno* nello studio dei fenomeni giuridici, vedi H.L.A. Hart, *Il sistema giuridico*, Milano 1968.

3. Per questo argomento, vedi R.M. Hare, *Il linguaggio della morale*, Ubaldini, Roma, 1974; Ch.L. Stevenson, *Etica e linguaggio*, Longanesi, Milano 1961; A.J. Ayer, *Linguaggio, verità e logica*, Feltrinelli, Milano 1961.

legittimo da parte degli attori sociali di un certo sistema sociale che si va ad analizzare<sup>4</sup>.

Da questo punto di vista quella della legittimazione è la disamina di un dato fenomeno relativo all'analisi dell'accettazione (consensuale o meno) di un certo potere dal punto di vista delle scienze sociali empiriche.

Così continuando, si può affermare che quando il giudizio di valore relativo alla bontà di un certo potere viene espresso da un soggetto che fa parte del corpo politico considerato, esso esprime una valenza non solo di tipo *ascrittivo* (nel senso che si attribuiscono e si riconoscono facoltà ai poteri dell'organo di cui si parla), ma anche di tipo *performativo*, vale a dire che tale giudizio espresso dall'interno possiede anche una carica e una forza operativa, in quanto *enunciato che ha una valutazione*<sup>5</sup>.

Dal punto di vista delle scienze sociali, invece, l'analista interno od esterno che sia al sistema sociale preso in considerazione, lavora all'analisi dei processi di *legittimazione* di un certo potere politico (o subsistema politico) da parte del politico stesso (nell'analisi delle forme di autolegittimazione), ovvero da parte degli attori sociali che compongono il sistema stesso. Il punto di partenza di tale operazione, in termini di sistemi e subsistemi, può essere, come in genere è spesso stato, quello di tipo struttural-funzionalista, che, pur con tutti i suoi limiti molto spesso rilevati, è riuscito nella sua evoluzione a dare una analisi dei processi o *del* processo di legittimazione sociale, anche se come si vedrà, non sempre è riuscito a evitare di cadere nelle trappole ideologiche dell'etica cognitivista, ovvero nel soggettivismo di tipo valutativo.

Irene Strazzeri nel suo lavoro rielabora alla luce non solo della teoria e della filosofia del diritto ma anche, se non soprat-

---

4. Per una disamina analitico-linguistica del concetto di legittimazione in rapporto a quello di legittimità e legalità, vedi S. Castignone, *Legalità, legittimità e legittimazione*, «Sociologia del diritto», 1, 1977.

5. Su questa prospettiva proposta da Hare per quanto riguarda la fase *ascrittiva* e sull'integrazione per quanto riguarda quella *performativa*, cfr. S. Castignone, *op. cit.*, pp. 30-32.

tutto, della teoria sociologica la categoria del *riconoscimento*, che come viene opportunamente notato, si distingue in maniera piuttosto netta dalla semplice redistribuzione economica in quanto in esso è implicita, come si è potuto vedere, l'affermazione di una specifica identità e della differenza dell'altro come categoria autonoma.

In una prospettiva classica, che permeava di sé la problematica fino a tempo addietro, il tema della cittadinanza nazionale collegava intimamente riconoscimento e redistribuzione. Oggi tale criterio unificante non appare più attuale e si è alla ricerca di un tipo di cittadinanza non più legata e identificata all'appartenenza a una nazione. Ci si pone infatti l'esigenza del riconoscimento dell'alterità nella sua autonomia come punto di partenza dei diritti umani. La stessa prospettiva della globalizzazione richiede una democrazia cosmopolita, sovente rifiutata da estremismi di tipo etnocentrico, fundamentalissimi, miopi particolarismi.

Pur rifacendosi a Habermas per quanto riguarda la nazionalità, non come insieme di principi universali, ma come comunicazione libera da coazioni, l'autrice obietta con Honneth, la legittimità della violenza quando il riconoscimento è negato e diventa rifiuto dell'altro.

Alla parte dedicata alla teoria sociologica segue una dettagliata descrizione del riconoscimento in termini giuridico-istituzionali, con particolare riferimento al problema dell'annessione giuridica della Turchia all'Unione Europea. L'analisi è poi rivolta all'atteggiamento dell'opinione pubblica italiana in proposito, corredata da una attenta disamina della stampa quotidiana. Pur insistendo notevolmente sulle questioni giuridiche, Irene Strazzeri avverte che il riconoscimento non si riduce né a problema giuridico-formale, né a questione economica, ma richiede coinvolgimento sociale e impegno politico. Mancando esso si va verso il misconoscimento, com'è testimoniato dalle immagini di un'Europa contraria l'annessione della Turchia.

Recuperando una prospettiva storicizzata di neogiusnaturalismo e una visione pluralistica che, muovendo da Gurvitch,

approda a un nuovo modo di concepire una costituzione europea che sappia regolare in una semantica comune le diversità storico-culturali, l'Autrice compie un'operazione scientifica di grande interesse e importanza, rinnovando il parco concettuale con cui esaminare empiricamente non solo il concetto di riconoscimento, ma anche la tematica quanto mai attuale del processo di democratizzazione e laicizzazione che si sta compiendo in Turchia.

*Paolo De Nardis*

## Introduzione

Scopo di questo volume è porre il riconoscimento alla base dei diritti umani. Il fatto che nella nostra epoca – contraddistinta al contempo da forme sempre più ampie di interdipendenza culturale, sociale e politica e dall'emersione dei cosiddetti “particolarismi” – i diritti umani si caratterizzino come struttura portante dell'etica pubblica<sup>1</sup> richiede la fusione di orizzonti disciplinari molto diversificati. È solo nell'ambito di una prospettiva *interdisciplinare*<sup>2</sup> infatti, i cui confini spaziano dalla sociologia, all'antropologia culturale, la giurisprudenza e la filosofia politica che i diritti dell'uomo possono essere compresi come elementi costitutivi della legittimazione delle organizzazioni politiche, sia a livello nazionale che a livello internazionale<sup>3</sup>.

L'obbiettivo non è soltanto quello di ribadire la necessità di un approccio interscientifico, ma soprattutto di enfatizzare i presupposti specificamente sociologici al tema dei diritti fondamentali. Ciò significa principalmente che l'approccio sociologico, nella misura in cui impone di considerare i diritti umani in quanto diritti *positivi*, riconosciuti ufficialmente dagli ordinamenti interni e dalla comunità internazionale, fornisce

---

1. P. Baldassare, *Diritti umani e legge dei popoli*, contributo alla conferenza *Diritti umani e ordine internazionale*, 26 maggio 2001, Biblioteca Comunale Ariosteia, Ferrara, Pubblicazione Atti Centro Studi Per la Pace.

2. E. Morin, *Introduction a la pensee complexe*, tr. it. *Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare la sfida della complessità*, a cura di Monica Corbani, Sperling & Kupfer, Milano 1993.

3. P. Baldassare, *Per una moralità dei Diritti Umani*, in *Diritti umani e legge dei popoli* cit.

un valido contributo alla discussione sul loro fondamento. La prospettiva sociologica al tema dei diritti umani permette di individuare inoltre, tramite un orientamento empiricamente orientabile, le difficoltà connesse alla loro implementazione, alla loro concretizzazione e al loro sviluppo, contribuendo al più ampio dibattito politico sulle risposte istituzionali adeguate alle sfide poste in essere dal pluralismo delle società complesse<sup>4</sup>.

Dinanzi la vasta produzione disponibile oggi in materia di diritti umani, prenderò in considerazione la proposta del sociologo tedesco Axel Honneth di un nesso strutturale tra integrità della persona, principio ispiratore della codifica dei diritti fondamentali sin dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, e Riconoscimento, inteso quale prassi fondante la struttura normativa delle interazioni sociali<sup>5</sup>. Lo scopo della ricerca di Honneth è quello di fornire una riconciliazione fra il particolarismo della morale e l'universalismo del diritto moderno, generalizzando le conseguenze del conflitto sociale dovute all'esperienza, opposta al riconoscimento, del misconoscimento. Il primo obiettivo di questa discussione è dunque quello di analizzare la proposta di Honneth per definire le implicazioni sociologiche della teoria del riconoscimento sul processo di fondazione dei diritti fondamentali.

Nell'intraprendere questo percorso sul versante dei fondamenti dei diritti umani, e in ragione delle esigenze interscientifiche poco prima richiamate, mi sembra opportuno chiarire da subito la mia posizione sull'antica quanto dibattuta questione della legittimità dei diritti umani, ossia sul rapporto tra diritto

---

4. Cfr. sul tema M.I. Maciotti (a cura di), *Per una società multiculturale*, Liguori, Napoli 1998.

5. A. Honneth, *Kampf für Anerkennung. Grammatik sozialer Konflikte*, tr. it. *Lotta per il riconoscimento. Proposte per un'etica del conflitto*, a cura di C. Sandrelli, Il Saggiatore, Milano 2003; cfr. inoltre I. Strazzeri, *Diritto e riconoscimento in Axel Honneth*, in A. De Simone (a cura di), *Diritto, giustizia e logiche del dominio*, Morlacchi, Perugia 2007.

naturale e diritto positivo<sup>6</sup>. Innanzitutto desidero confrontare le definizioni di entrambi, poi dimostrare quanto e come sia insensato individuare in una soltanto di esse il fondamento assoluto dei diritti dell'uomo. Se impostato nei termini di una rigida alternativa il problema del rapporto tra diritto naturale e diritto positivo è semplicemente mal posto. Rimanendo saldamente ancorati al presupposto sociologico della storicità dei fenomeni sociali (ivi compreso il diritto), si può cogliere la mutua implicazione del diritto naturale con il diritto positivo.

Per diritto naturale si intende, in senso lato, un diritto che ha per suo fondamento, immediato o mediato, la natura e che quindi proprio per tale fondamento, si distingue dal diritto positivo, la cui fonte di produzione è empiricamente e storicamente individualizzata: il legislatore, il giudice, la comunità. Il diritto positivo è tale, perché identifica e qualifica il diritto nella sua concreta determinazione storica. Ciò detto, è necessario chiedersi se il diritto naturale sia davvero da considerarsi immutabile, quindi uguale pur nel continuo cambiamento della società, dei costumi, dei valori, dello stesso diritto positivo. Il diritto naturale è costituito da una quantità minima di principi che, come tali, costituiscono il fondamento di alcuni dei diritti fondamentali (diritto alla vita, alla libertà, ad avere una famiglia, etc.). Da questa angolazione il diritto naturale potrebbe essere considerato il canone valutativo del diritto positivo, della sua giustezza, della sua equità, infine, della sua legittimità. Ma i principi stessi possono riempirsi e specificarsi a seconda delle epoche storiche:

la stessa libertà di pensiero è un effetto delle guerre di religione, le libertà civili delle lotte dei parlamenti contro i sovrani assoluti, le libertà politiche e quelle sociali, della nascita, crescita, e maturità del movimento dei lavoratori salariati, dei contadini con poca terra o nullatenenti, dei poveri che chiedono ai pubblici poteri non solo il riconoscimento delle libertà personali e delle libertà negative,

---

6. Cfr. G. Tarello, *Cultura giuridica e politica del diritto*, il Mulino, Bologna 1998.

ma anche la protezione del lavoro contro la disoccupazione, e i primi rudimenti di istruzione contro l'analfabetismo, e via via l'assistenza per l'invalidità e la vecchiaia [...]<sup>7</sup>.

Emerge così che il nucleo fondamentale del diritto naturale rappresenta i diritti fondamentali di prima generazione; di contro, i corollari che da esso l'interprete trae per far fronte al mutamento sociale costituirebbero la seconda e la terza generazione dei diritti fondamentali<sup>8</sup>. La definizione dei diritti come diritti umani dunque, si ricollega alla relazione tra la concezione che di diritto naturale si ha in ogni determinata epoca e le sempre rinnovabili basi su cui si regge la società. Soltanto nell'ottica sociologica, può trovare piena legittimità la mia pretesa di istituire una compenetrazione feconda tra la teoria sociale, incentrata sulla lotta per il riconoscimento, e il processo di codifica (fondazione, articolazione e statuizione) dei diritti fondamentali. È mia intenzione collegare le conseguenze che il diritto ha, quale regolatore della vita sociale, alla matrice intersoggettiva dell'identità e dell'integrità della persona dovuta al riconoscimento. L'enfasi sulla dimensione intersoggettiva del riconoscimento, infatti, consente di superare la surrettizia dicotomia tra dimensione naturale e dimensione positiva dei diritti.

Le modalità intersoggettive dell'agire sociale cui farò riferimento sono l'agire comunicativo e il connesso *telos* dell'intesa<sup>9</sup>, il riconoscimento<sup>10</sup> e il conflitto, conseguente al misconoscimento<sup>11</sup>. Intesa, riconoscimento e conflitto, possono costituire la trama con cui l'azione sociale si coordina spontaneamente in modo normativo. Mettere in luce la socialità delle norme, la loro eteronomia piuttosto che la loro autonomia rispetto alla infrastruttura intersoggettiva dell'interazione sociale, fissata nelle

---

7. N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1997, p. 44.

8. *Ibid.*

9. J. Habermas, *Theorie des kommunikativen Handelns*, tr. it di Paola Rinaudo, *Teoria dell'agire comunicativo*, il Mulino, Bologna 1986.

10. A. Honneth, *Lotta per il riconoscimento* cit, pp. 43-50.

11. Ivi, pp. 188-200.

pratiche di intesa, riconoscimento e conflitto, comporta la necessità di intercettare e decodificare istituzionalmente le forme spontanee in cui la società si organizza in difesa della propria sopravvivenza, organica e simbolica. Ciò significa tradurre le emergenti esigenze, attinenti le sfere dell'intersoggettività etica, nella rivendicazione, fondazione, statuizione e soprattutto tutela dei diritti umani. Il fatto che ogni società sia dotata di una struttura, nella quale passioni e norme morali, interessi e valori sono fusi, in maniera processuale, in forme di interazione istituzionalizzate, implica una connessione tra principi generali di giustizia e relazioni sociali intersoggettive, ossia le relazioni della vita sociale contengono già norme morali suscettibili di fondazione normativa. Tale era stata l'intuizione fondamentale della filosofia del diritto di Hegel: rendere i principi universali della giustizia nella forma di una legittimazione di quelle condizioni sociali, sotto le quali i soggetti possono scorgere reciprocamente nella libertà degli altri il presupposto della propria autorealizzazione individuale<sup>12</sup>. Se ne può dedurre che gli stessi diritti soggettivi non appartengono in primo luogo agli individui, ma spettano a quelle forme sociali dell'esserci che si lasciano mostrare come beni sociali fondamentali. Queste forme dell'intersoggettività possono valere come condizioni irrinunciabili per la realizzazione dei diritti individuali: la comunicazione intersoggettiva, in particolare, si pone come *medium* di riproduzione della personalità, oltre che della cultura e della società, consentendo al soggetto di affermare la propria identità, la propria autonomia, l'imputabilità delle proprie azioni. I disturbi, a questo livello di riproduzione della realtà sociale si manifestano come perdita di senso, con conseguente crisi di legittimità e misconoscimento della identità soggettiva. La trama interattiva basata sulla comunicazione evidenzia chiaramente come i presupposti del libero

---

12. A. Honneth, *Leiden an Unbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der hegelschen Rechtsphilosophie*, tr. it. di Antonio Carnevale, *Il dolore dell'indeterminato. Una attualizzazione della filosofia politica di Hegel*, manifestolibri, Roma 2003.

volere siano vincolati sia a istituzioni legali, sia intrecciati con le condizioni sociali idonee alla realizzazione di relazioni comunicative, le quali, in quanto intrinsecamente intersoggettive, consentono di comprendere le ragioni dell'altro, *di essere presso di sé nell'altro*. Il mondo intersoggettivo presuppone non solo il possesso delle competenze, atte a rendere un soggetto capace di linguaggio e di azione, ma comporta anche il previo *riconoscimento* intersoggettivo della autonomia morale di tutti i soggetti dotati di tali competenze. Solo attraverso una modalità d'interazione, che faccia sì che ci si rapporti all'altro in termini di riconoscimento, si può caratterizzare un'interazione sociale in quanto interazione comunicativa. Sono le manifestazioni intersoggettive del riconoscimento a strutturare l'autonomia morale dei soggetti necessaria a indirizzare l'interazione comunicativa alla finalità di intendersi o, al contrario, in assenza di quei presupposti, a quella dell'influenza, tipica dell'azione strumentale.

Questa ipotesi sociologica sarà estesa da Honneth in direzione dell'individuazione delle pratiche intersoggettive di riconoscimento in grado di fissare l'autonomia morale dei soggetti. La prima forma di riconoscimento è l'*amore*, in cui il soggetto, sentendosi amato, acquista fiducia in sé, nelle possibilità del proprio corpo. La *solidarietà* è la seconda. Attraverso la solidarietà si acquisisce stima di sé, approvazione sociale dei propri progetti di vita. Infine vi è il *diritto*, come insieme di obbligazioni verso gli altri, attraverso cui il soggetto impara a comprendersi come persona dotata di diritti e a intendere le proprie azioni come espressione della propria autonomia rispettata dagli altri. Amore, diritto e solidarietà sono per Honneth dimensioni costitutive per l'affermazione dell'identità e della dignità della persona, sono il fondamento dell'autonomia morale dei soggetti<sup>13</sup>. Il dispiegarsi della razionalità comunicativa, come prospettiva emancipante per gli attori, ricomprende al suo interno il valore normativo del riconoscimento. Ma Honneth, diversamente da Habermas, identifica la prassi fondamentale dei rapporti sociali

---

13. A. Honneth, *Lotta per il riconoscimento* cit., pp. 114-158.

nel conflitto conseguente a gravi situazioni di misconoscimento, come la *violazione dell'integrità fisica* (gli esempi sono lo stupro e la tortura), la *privazione dei diritti* (come nel caso dell'emarginazione e della schiavitù) e l'*umiliazione* (come nel caso della svalutazione sociale di stili di vita cosiddetti "alternativi"). In tale prospettiva la lotta per il riconoscimento si configura come una condizione intersoggettiva dell'integrità personale, che struttura il complesso di eticità formale alla base dell'agire degli individui e dei gruppi<sup>14</sup>. Dalla reazione individuale per il mancato riconoscimento si sviluppa il conflitto sociale

un processo pratico nel quale le esperienze individuali del misconoscimento vengono interpretate come tipiche esperienze-chiave di un intero gruppo, in modo tale che possono influenzare, come motivi orientanti l'azione, l'aspirazione collettiva a relazioni sociali allargate<sup>15</sup>.

In seguito a queste considerazioni diventa chiaro cosa debba intendersi per lesione dell'autonomia morale, nel caso della privazione dei diritti e dell'offesa, e cosa debba intendersi per conflitto morale e perché i soggetti possano essere motivati alla lotta per l'affermazione della propria individualità. Quali conseguenze ha tutto ciò sul terreno della produzione giuridica? In che modo l'intesa, il riconoscimento e il conflitto, quali dispositivi di coordinamento normativo della realtà sociale, possono invece contribuire sociologicamente al discorso sui diritti fondamentali?

Attraverso la proposta teorica di connessione tra integrità della persona e pretese di riconoscimento intersoggettivo, tra condizioni di una comunicazione non distorta e ampliamento della società ideale di "riconoscitori", tra misconoscimento e lotta sociale, credo di poter definire un approccio intersoggetti-

---

14. A. Honneth, *Anerkennung und Missachtung*, tr. it. *Riconoscimento e disprezzo. Sui fondamenti di un'etica post-tradizionale*, a cura di Alessandro Ferrara, Rubettino, Soveria Mannelli 1993.

15. A. Honneth, *Lotta per il riconoscimento* cit., p. 191.

vo alla teoria sociologica, funzionale allo scopo di rappresentare i processi con cui l'azione sociale si coordina spontaneamente in modo normativo.

Se effettivamente le pratiche di riconoscimento reciproco, la creazione e la condivisione spontanea di spazi di discussione, i fattori motivazionali che spingono i soggetti a prendere parte attiva alle lotte politiche, rappresentano istanze intersoggettive costitutive dell'identità, della dignità e dell'integrità della persona, esse, per avere validità normativa, dovrebbero istituirsi e quindi positivizzarsi in quanto diritti umani intersoggettivi, inviolabili e inalienabili. Contro ogni inibizione della connessione tra mutamento sociale e mutamento giuridico, all'intersoggettività dei diritti della persona dovrebbe corrispondere la protezione giuridica dei rapporti di riconoscimento, la promozione e l'incentivo a situazioni sociali comunicative, l'approvazione solidale e vincolante dei progetti di vita alternativi a quelli dominanti. Tuttavia l'analisi del processo di codifica dei diritti fondamentali non può certamente esaurirsi in percorso che va dalla società al diritto e dal diritto alla società, astrattamente intesi, ma va collocata all'interno del contesto sociale contemporaneo, cioè nel contesto del pluralismo etico e identitario che contraddistingue la nostra epoca<sup>16</sup>.

Il volume si apre con una discussione del rapporto tra pluralismo, identità, e riconoscimento. La connessione tra questi elementi è illustrata nella prima parte, in cui metto in luce la centralità dei processi di riconoscimento nell'autopercezione dei soggetti a partire da una riattualizzazione dell'interazionismo simbolico di Herbert Mead, come antecedente, insieme a Hegel, della teoria sociologica del riconoscimento di stampo honnettiano. Conseguentemente ricostruisco la matrice dialogica dell'identità, confrontando il modo in cui le richieste di riconoscimento dell'identità vengono considerate nell'ambito

---

16. Per questo tipo di problematiche cfr. M.I. Maciotti, *Per una società multiculturale* cit.; L. Sciolla, *Sociologia dei processi culturali*, il Mulino, Bologna 1989.

delle cornici normative liberali e comunitarie connesse “al fatto del pluralismo”. Il primo capitolo si chiude con una proposta teorica che integra le conseguenze del nesso integrità-riconoscimento con il processo di statuizione dei diritti fondamentali.

La portata del tema affrontato mi ha indotto a selezionare i diritti di cittadinanza, nel vasto panorama dei diritti soggettivi, come ambito in cui meglio si percepisce la valenza critica delle problematiche di riconoscimento/misconoscimento e del loro legame con i problemi della redistribuzione materiale. Il secondo capitolo ha inizio con una storicizzazione del concetto di cittadinanza, condotta alla luce delle modifiche subite dal rapporto tra cittadinanza e identità nazionale, nel passaggio alla costellazione *postnazionale*. Anche qui, l'esigenza di fornire un contenuto sociologico al tema della cittadinanza, ha fatto sì che io la problematizzassi attraverso il confronto tra due poli normativi protagonisti del dibattito sulla attuale concezione della giustizia sociale nelle società complesse: il riconoscimento culturale e la redistribuzione economica. La necessità di integrare misure redistributive e pratiche di riconoscimento culturale nel processo di costituzionalizzazione dei diritti di cittadinanza, mi ha portato a individuare nell'idea di “cittadinanza multidimensionale” una prospettiva in grado di conciliare l'appartenenza a comunità politiche diverse con la partecipazione alla vita pubblica di tutti. L'apporto sociologico al tema della fondazione dei diritti umani, delineato dal punto di vista teorico, consiste nella proposta di un modello sociologico del processo di codifica dei diritti umani e nella tematizzazione di una cittadinanza multidimensionale.

Come ho accennato inizialmente, un discorso che si voglia sociologico sul tema dei diritti umani, deve contemplare l'orientamento empirico, spendibile sul terreno della verifica dell'applicabilità di tali di diritti. La seconda parte del volume è appunto dedicata a questo aspetto.

Il campo di applicazione che ho scelto per verificare le ipotesi, da me avanzate sul piano teorico, è l'analisi socio-istituzionale del ruolo che il processo di costituzionalizzazione dei diritti

umani ha assunto nell'allargamento dell'Unione Europea alla Turchia. La scelta della Turchia è una scelta motivata da diversi fattori: in primo luogo l'analisi socio-istituzionale del processo di integrazione della Turchia in Europa mi ha consentito di ampliare in modo originale le potenzialità esplicative del concetto di riconoscimento. La formulazione della teoria del riconoscimento di Honneth, infatti, mancando di un contesto empirico di riferimento specifico, potrebbe ingiustamente indurre a considerare la dialettica riconoscimento/misconoscimento come eccessivamente astratta e speculativa da un lato, o come praticabile da un punto di vista esclusivamente microsociologico dall'altro, con il rischio di una deriva psicologista dei concetti. Io sono diversamente convinta che l'analisi del sociologo tedesco, se applicata a contesti in grado di metterne in luce la portata, quindi se empiricamente orientata, possa risultare pregevole per le potenzialità di innovazione concettuale ed esplicative che contiene embrionalmente. L'analisi socio-istituzionale del processo di allargamento dell'Unione Europea alla Turchia rappresenta uno di questi contesti. Tale analisi, impostata nei termini di una dialettica strategica tra riconoscimento e misconoscimento dei diritti umani, mi ha consentito di individuare i principali ostacoli prodotti dal misconoscimento, riscontrato nelle dichiarazioni ufficiali, nei trattati e da parte dell'opinione pubblica, al progetto di codifica dei diritti dell'uomo in ambito europeo, e largamente occidentale.

L'analisi socio-istituzionale permette di individuare nell'Unione Europea un contesto di appartenenza i cui confini sono, almeno formalmente, chiari e distinguibili, nella Turchia, un soggetto emanante un'identità radicalmente *altra* (o presunta tale), rispetto a quella prevalente nel contesto europeo, e nella richiesta di riconoscimento della Turchia "in quanto membro di una comunità politica" una determinazione concreta e storica del bisogno di riconoscimento e delle conseguenze dell'esperienza opposta, quella di subire il misconoscimento. Letto in questi termini, il complicato processo di adesione della Turchia all'Europa mi ha consentito di individuare nel misconoscimen-

to dei diritti soggettivi provenienti da sistemi di diritto non occidentali, il principale limite al processo di costituzionalizzazione e codifica dei diritti fondamentali in ambito europeo. In una comunità che si vuole politica, come quella europea, il consolidarsi di un regime di pluralismo giuridico, come conseguenza del riconoscimento intersoggettivo, rappresenta una modalità politica di convivenza risolutiva. Il riconoscimento necessario, oggi, all'affermazione di istituzioni giuridiche internazionali, legittime ed emancipate da un etnocentrismo settario, è un riconoscimento giuridico: di diritti soggettivi provenienti da altri sistemi di diritto. Ma la condizione della legittimità di siffatte istituzioni è anche il forte e pieno coinvolgimento democratico dell'opinione pubblica nell'emanazione di norme, destinate a regolare la vita di collettività sempre più variegata dal punto di vista etnico, linguistico, religioso, culturale.

Il richiamo al pluralismo giuridico, come elemento caratterizzante la costituzionalizzazione europea dei diritti dell'uomo, messo in luce dalle richieste di riconoscimento, e dal ruolo attivo di una sfera pubblica plurale, come cassa di problematizzazione e risonanza delle problematiche connesse al misconoscimento, rappresentano la terza e ultima parte di questo volume. Ho collegato queste conclusioni, derivanti dall'analisi delle dichiarazioni ufficiali e dei trattati che hanno scandito le fasi del processo istituzionale di adesione della Turchia in Europa, con i risultati di un'analisi condotta sulla stampa quotidiana italiana.

Ciò mi è servito a dimostrare come l'interdizione della sfera pubblica, in forma di misconoscimento, rappresenti un rilevante impedimento al progresso istituzionale dell'Unione Europea.